

Letto, confermato e sottoscritto:



IL PRESIDENTE
Roberta Franco
Roberta Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fausto Sapetti
Fausto Sapetti

Per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, si attesta la regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si attesta la regolarità contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo comunale si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/00, viene pubblicato all'albo pretorio del Comune per 15 gg. decorrenti dal... 22 MAR 2010

Cantarana, li 22 MAR 2010



IL SEGRETARIO COMUNALE
Fausto Sapetti

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 1 APR 2010 per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 D.Lgs. 267/00.

Cantarana, li - 1 APR 2010



IL SEGRETARIO COMUNALE
Fausto Sapetti

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Cantarana, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

ORIGINALE DELIBERAZIONE N.5



Comune di Cantarana

Regione Piemonte - Provincia di Asti

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza stra ordinaria di 1° convocazione - Seduta pubblica.

OGGETTO: Agevolazioni fiscali per combustibile da riscaldamento previste dalla legge 488/1999. Individuazione delle zone non metanizzate del territorio comunale.

L'anno duemiladieci, addì dodici del mese di marzo alle ore 21,00 in Cantarana, nella solita sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

- FRANCO Roberta - Sindaco
- MERLONE Giuseppe
- MORANDO Massimo
- CANTA Rosella
- CERRATO Giuseppe
- GAMBINI Carla
- GERBI Vincenzo
- NOVARA Piero
- VENTURI Alfredo
- FERRERO Marco
- BONELLO Margherita
- NIVINO Matteo
- MAROCCO Giandomenico

Presente	assente
X	
X	
X	
	X
	X
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
10	3

Presiede la seduta la Sig.ra FRANCO Roberta nella sua qualità di Sindaco. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale Dr. Fausto Sapetti.

Il Presidente, riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, invita a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al n.5 dell'ordine del giorno.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 12/3/2010

OGGETTO: Agevolazione fiscale per combustibile da riscaldamento impiegato nelle frazioni non metanizzate. Adeguamento dell'individuazione delle zone non metanizzate ai fini delle leggi 23/12/1999 n. 488 art. 12 comma 4 punto 4 e s.m. e i.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- L'art. 12 della Legge n. 488 del 23.12.1999 al quarto comma prevede che:
 - con effetto dalla data di entrata in vigore del primo dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8, comma 5, della Legge 23.12.1998, n. 448 emanato successivamente alla data di entrata in vigore della presente Legge, la lettera c) del comma 10 dell'art. 8 della citata Legge n. 448 del 1998 è sostituita dalla seguente:
 - "a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinate al rifornimento di serbatoi fissi, nonché a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una riduzione del costo del predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del gasolio medesimo";
 - il suddetto beneficio non cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed è applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei Comuni o nelle frazioni dei Comuni:
 - 1) ricadenti nella zona climatica "F" di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26.08.1993, n. 412;
 - 2) facenti parte di Province nelle quali oltre il 70 per cento dei Comuni ricade nella zona climatica "F";
 - 3) della Regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole;
 - 4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica "E" di cui al predetto Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e individuati con Decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Il beneficio viene meno dal momento in cui, con Decreto del Ministro delle Finanze, da concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne è riscontrata l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto beneficio è applicabile altresì ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo Decreto del Ministro delle Finanze, e individuate annualmente con Delibera di Consiglio dagli Enti Locali interessati. Tali Delibere devono essere comunicate al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato entro il 30 settembre di ogni anno;
- L'art. 4, comma 2, del D.L. 30 settembre 2000 n. 268, convertito in Legge 23 novembre 2000 n. 354, ha specificato che ai fini dell'applicazione del beneficio di cui alla lettera c) indicata nel comma 1, come sostituita dall'art. 12, comma 4, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, per "frazioni di comuni" si intendono le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;
- L'art. 27, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, ha inserito nell'articolo di cui al precedente punto dopo le parole "n. 412", le seguenti: "ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale";
- La deliberazione dell'Agenzia delle Dogane del 23 gennaio 2001, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30.01.2001, ha determinato l'ambito e le modalità di applicazione del beneficio di cui sopra;
- L'art. 13, comma 2 della legge 448 del 28.12.2001 finanziaria 2002 recita:
"in attesa della revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e 2003, i benefici di cui all'art. 8 comma 10, lettera c) della L. 488 del 23.12.1998, come sostituito dal

comma 4 art. 12 della Legge 23.12.1999, n. 488 relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica "E", di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26.08.1993, sono concessi alle frazioni parzialmente non metanizzate, limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del Consiglio Comunale, ancorchè nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale";

- L'art. 17 bis del Decreto Legge 147/2003 recante "Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali" successivamente convertito in Legge recita al comma 2:
 - all'art.8, comma 10, lettera c), numero 4) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 12 della Legge 23.dicembre 1999, n. 488, si interpreta nel senso che l'ente locale adotta una nuova delibera di consiglio solo se è mutata la situazione di non metanizzazione della frazione;

Considerato che:

- L'estensione dell'agevolazione di cui all'art. 13 comma 2 della L. 448 del 28.12.2001 sopra richiamata è stata prorogata a tutto dicembre 2009 con successivi provvedimenti, di cui l'ultima con l'art. 2 comma 13 della legge 22.12.2008 n° 203;
- La legge finanziaria 2010 (L. 23.12.2009 n° 191) non ha reiterato la sopra richiamata previsione pertanto l'ambito applicativo del beneficio in questione deve attualmente essere individuato sulla base del richiamato art. 8 comma 10 lett. c) punto 4 della L. 448/1998 come modificato dall'art. 12 comma 4 della Legge 23.12.1999 n° 488 e di quanto stabilito dall'art. 4 del D.L. 30.09.2000 n° 268 convertito con modificazioni dalla L. 23.11.2000 n° 354, come risulta esplicitato nelle circolari dell'Agenzia delle Dogane prot. 178604 del 31.12.2009 e prot. 5961 del 15.01.2010;

Rilevato che:

- Il Comune di Cantarana appartiene alla zona climatica "E" ai sensi del D.P.R. n. 412/93;
- L'agevolazione in argomento è stata disciplinata da Questo Comune con i seguenti atti:
 - deliberazioni del Consiglio Comunale n. 58 del 22/12/2000, n. 29 del 29/9/2001, n. 27 del 27/9/2002, n. 19 del 26/9/2003 con oggetto "Agevolazione per il gasolio e gpl da riscaldamento impiegato nelle frazioni non metanizzate" con la quale è stata riconosciuta l'agevolazione in argomento a tutte le frazioni e case sparse non metanizzate ricadenti al di fuori del centro abitato del capoluogo;

Riscontrato che:

- In relazione alla mancata reiterazione da parte della Legge Finanziaria 2010 dell'estensione dell'agevolazione in argomento alle parti di territorio ricadenti nella perimetrazione del Centro abitato dove è ubicata la casa Comunale, nonché all'esigenza di mantenere costantemente aggiornata la perimetrazione delle zone a cui compete l'agevolazione occorre procedere all'aggiornamento della planimetria "Delimitazione del centro abitato di Cantarana - art. 4 Decreto Legislativo 30.04.1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada) integrata con perimetrazione relativa all'applicazione dell'agevolazione fiscale per combustibile da riscaldamento" con l'aggiornamento della situazione di metanizzazione delle porzioni esterne al Centro abitato del Capoluogo a cui non compete più l'agevolazione in quanto fornite della rete di distribuzione del gas;
- Ritenuto pertanto necessario procedere in merito apportando al precedente atto deliberativo le modificazioni occorrenti mediante delimitazione sulla apposita cartografia allegata al presente atto;

Visto l'art. 42, comma 2 lett. b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Con voti favorevoli e n. votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di riconoscere i benefici di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) punto 4 della Legge 23.12.1998, n. 448 come modificato dall'art. 12 comma 4 della Legge 23.12.1999 n° 488 ed in relazione a quanto stabilito dall'art. 4 del Decreto Legge 30.09.2000, n. 26 convertito con modificazioni nella Legge 23.11.2000, n. 354 a:
 - tutte le frazioni e case sparse non metanizzate del Comune di Cantarana classificato in fascia climatica "E", ricadenti al di fuori del centro abitato.
2. Di approvare la planimetria fornita dal gestore del servizio di distribuzione del gas metano, SOMET s.r.l. di Costigliole d'Asti, che individua le zone del territorio comunale ove è presente la rete di distribuzione del gas metano, e che si intende parte integrante del presente atto.
Si precisa inoltre che la rete di distribuzione del gas metano non raggiunge le seguenti zone:
 - a. Regione Bricco Grosso (parte)
 - b. Regione Bricco Morra (parte)
 - c. Regione Serralunga (parte)
 - d. Regione Bricco Barrano (parte)
3. Di trasmettere il presente verbale al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, in adempimento a quanto previsto dalla norma sopra citata.
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Comune.
5. Di disporre che il presente atto sostitutivo della precedente deliberazione n° 40 del 16/09/2003 è ricognitivo della disciplina in materia di agevolazione sulle accise del combustibile per riscaldamento dal 01.01.2010.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

Dato atto che il 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, prevede che le deliberazioni del Consiglio, in caso di urgenza, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti;

Con voti favorevoli e n. votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

D.C.C. N° 5
DEL 12/3/10

COMUNE DI CANTARANA (AT) SITUAZIONE DELLA RETE GAS-METANO AGGIORNATA AL 01/01/2010

11 MAR. 2010

SO.MET s.r.l.
Via G. Testore, 12
14015 BOSTIGLIONE D'ASTI

SO.MET s.r.l.
Via G. Testore, 12
14015 BOSTIGLIONE D'ASTI

